



# CITTÀ DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA N. 10 DEL 13/06/2022

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria, nonché sfalcio piante e vegetazione infestante su terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario.

## IL SINDACO

VISTA la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana del 30.05.2022, pervenuta in data 31.05.2022 ed assunta al protocollo di questo Comune al n. 4710, con la quale si richiede l'adozione di apposita ordinanza contingibile ed urgente, con l'imposizione dell'obbligo, a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio dei rami e degli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nonché dell'esecuzione di idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria competenza, anche tramite la realizzazione di idonee fasce parafuoco, allo scopo di prevenire potenziali pericoli tanto per la pubblica incolumità quanto per la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario;

DATO ATTO che il D.P.R. n. 753/1980, art. 52 e 55 prescrive che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante e siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare idonee misure svolte a scongiurare o limitare i pericoli di caduta di alberi e di incendi delle aree adiacenti le linee ferroviarie ed a tutela della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D. Lgs.n. 267/2000 e nel rispetto del D.P.R. 753/80;

## ORDINA

Ai proprietari, agli affittuari o detentori a qualsiasi titolo delle aree prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, entro il termine di 15 giorni, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere al taglio di rami, alberi e piante che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, nonché dell'esecuzione di idonei interventi di ripulitura e manutenzione delle aree di propria competenza, anche tramite la realizzazione di idonee fasce parafuoco, allo scopo di prevenire potenziali pericoli tanto per la pubblica incolumità quanto per la regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario;

Mantenere, costantemente nel tempo, le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980.

DISPONE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 38 e 63 del DPR n. 753/1980;

Che la Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, sono incaricati delle attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento.

- Che copia del presente provvedimento venga trasmesso al:
- Corpo di Polizia Municipale;
- Alla Rete Ferroviaria Italiana Spa;
- Alla Prefettura di Messina;


Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 gg. dalla pubblicazione al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977, n. 10 nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 gg. dalla pubblicazione straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dalle disposizioni vigenti;

Che la presente ordinanza, venga pubblicata sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Tusa.

Tusa,

**13 GIU. 2022**



Il Sindaco  
Luigi Miceli